

COMUNE DI SAN SOSTI (Cosenza)

REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINA TASI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n°8 del 09/09/2014 -

Regolamento comunale disciplina “TASI”

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente **TASI** (*Tributo sui servizi indivisibili*) dell'Imposta Unica Comunale “IUC” prevista dall'art.1 commi dal 669 al 681 della Legge n. 147/2013 e smi, in particolare stabilendo condizioni e modalità operative per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti applicabili al tributo.

Art. 2 PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Art. 3 ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla TASI, in ogni caso, i terreni agricoli.

Art. 4 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 dell'art. 1, legge n. 147/2013. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
5. L'**occupante**, diverso dal titolare del diritto reale, versa la TASI nella misura del **15 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo articolo. La restante parte è corrisposta dal **titolare del diritto reale** sull'unità immobiliare (85%).

Art. 5 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria “IMU” di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

Art. 6 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Il Comune, con deliberazione di consiglio, provvede alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui all'art. 1, commi 676, 677, 678 della legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i..

Art. 7 DETRAZIONI – RIDUZIONI – ESENZIONI

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di riduzioni, detrazioni ed esenzioni, ai sensi dell'art. 1, commi 682 e 731 della legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i.

Art. 8 INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale, di cui all'articolo precedente, saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 9 DICHIARAZIONI

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art.10 SCADENZE DI VERSAMENTO - RISCOSSIONE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il pagamento della TASI è fissato in numero 2 rate, con scadenza **16 giugno** e **16 dicembre**, salvo diverse disposizioni e/o modificazioni di legge.
2. La TASI è applicata e **riscossa** dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.
3. Il versamento della TASI si riterrà valido, nel caso di più soggetti possessori dell'immobile, anche se effettuato per la somma complessiva da un unico possessore.
4. Ai sensi dell'art.1, comma 168, legge n°296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiore a 12,00 euro e non per singola rata.

Art. 11 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento TASI ha effetto dal 1° gennaio 2014.